




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.654 /XIX Sess/2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
14/12/2020 U-gp/8019/2020



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri d'Italia

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Loro Sedi

Oggetto: Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti
delle funzioni del **Collegio Consultivo Tecnico**

Cari Presidenti,

la recente legge 120/2020, che ha convertito in legge il Decreto n. 76 del 2020, ha introdotto, all'art. 6, il **Collegio Consultivo Tecnico**, cui viene assegnato un ruolo importante nell'accelerazione e nella attuazione dei processi edilizi per la realizzazione delle opere pubbliche, "*(...omissis...)* per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (*.. omissis..*) con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. "

Lo stesso articolo individua anche i profili dei componenti del Collegio asserendo che devono essere "*(...omissis..)* dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e per le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca (***oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni***) nel settore di riferimento..."

L'istituzione del Collegio è obbligatoria per tutti i lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del DLgs 50/2016, **anche** se in corso, ma può essere volontariamente istituito, dalle Stazioni Appaltanti, **anche** per lavori sotto detta soglia.

All'art. 5 (*Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica*) della medesima Legge è previsto anche un coinvolgimento del Collegio in controversie sorte all'interno

di un contratto e comunque in situazioni tali da contenere rischi anche potenziali per il rispetto dei tempi di ultimazione delle opere.

Recentemente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito un Gruppo di lavoro per l'emanazione di specifiche Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del **Collegio Consultivo Tecnico**, con la specifica finalità, tra le altre, di indicare meglio i requisiti di nomina ed i compensi, nel rispetto degli indirizzi generali della legge.

Il Consiglio Nazionale è stato chiamato a partecipare a questo lavoro.


L'argomento è certamente importante e delicato anche perché costituisce una rilevante occasione di lavoro che la legge sottrae alla competizione tipica dei servizi di ingegneria, inserendola nell'ambito degli incarichi fiduciari diretti.

Alcune associazioni hanno emesso documenti in bozza relativi all'oggetto ed alcuni Ordini hanno già affrontato questo argomento producendo idee e documenti di cui il CNI, al pari di quelli che eventualmente arriveranno nei prossimi giorni, terrà conto nel confronto e nelle proposte che il Gruppo recentemente costituito dovrà affrontare.

La prima riunione è prevista per il 14 dicembre. Sarà nostra cura tenervi informati su ogni novità al riguardo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(ing. Armando Zambrano)

